

REGOLAMENTO (CE) N. 2293/1999 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 1999
che proroga le autorizzazioni provvisorie di taluni additivi nell'alimentazione degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

- (1) considerando che l'articolo 9 septies, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE prevede che possa essere concessa un'autorizzazione provvisoria di nuovi additivi o di nuove utilizzazioni di additivi se, al livello consentito nell'alimentazione degli animali, ciò non produce effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente né danneggia il consumatore alterando le caratteristiche del prodotto animale, se la loro presenza negli alimenti per animali può essere controllata e se è ragionevole ritenere, sulla base dei risultati disponibili, che essi producano un effetto positivo sulle caratteristiche di detti alimenti per animali o sulla produzione animale quando vengono incorporati in tali alimenti per animali;
- (2) considerando che la direttiva 70/524/CEE prevede che la validità delle autorizzazioni provvisorie concesse dal 1° ottobre 1999 a livello comunitario non debba essere superiore a quattro anni; che gli additivi o le utilizzazioni di additivi provvisoriamente autorizzati per la prima volta tra il 1° aprile 1998 e il 30 settembre 1999 sono soggetti ad

autorizzazioni provvisorie nazionali con scadenza il 30 settembre 1999; che occorre prorogare dette autorizzazioni provvisorie;

- (3) considerando che la Commissione ha consultato il comitato scientifico dell'alimentazione animale in merito all'autorizzazione provvisoria degli enzimi e microorganismi inclusi nell'allegato del presente regolamento; che il comitato si è pronunciato, in particolare, sulla sicurezza di tali additivi;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli additivi indicati nell'allegato del presente regolamento sono autorizzati conformemente alla direttiva 70/524/CEE, alle condizioni specificate nell'allegato stesso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 ottobre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194 del 27.7.1999, pag. 17.